Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 4 maggio — Numero 105

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 14 aprile 1921, n. 545, *concernente la istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto fluviale di Piacenza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con la denominazione di « Azienda del porto di Piacenza » per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna in quella città.

Costituiscono il porto di Piacenza gli scali commerciale ed industriale da costruirsi nei comuni di Piacenza, di Mortizza e di San Lazzaro Alberoni, lungo la linea navigabile di seconda classe Pavia-Piacenza-Cremona.

Art. 2.

L'Ente ha sede in Piacenza ed avrà la durata di anni 70.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto 15 febbraio 1915 a firma degli ingegneri Camillo Chiappa e Diofebo Negrotti, dell'importo di lire 4.177.000 riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 marzo 1919, n. 137;

b) a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere portuali e degli impianti relativi, sia commerciali che industriali;

c) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto;

d) alla gestione di tutti i servizi portuali;

e) all'Amministrazione dei fondi e proventi assegnatigli;

f) alle spese di qualsiasi natura necessarie pel disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

Per quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana nell'ambito del porto si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda del porto di Piacenza è affidata ad un Consiglio composto di sette membri, dei quali il presidente sarà nominato, su proposta dell'Amministrazione provinciale di Piacenza, con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal ministro del tesoro, uno dall'Amministrazione provinciale di Piacenza, due dall'Amministrazione comunale di Piacenza, ed uno dalla Camera di commercio di Piacenza.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Art. 4.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo statuto.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà per la prima volta provveduto alle nomine di cui al precedente art. 3.

Nei due mesi successivi il Consiglio d'amministrazione delibererà lo statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nel presente decreto) siano soggette all'approvazione del Governo, le indennità agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo il Consiglio sottoporrà all'approvazione del Governo le norme cui dovrà essere informata l'Amministrazione dell'azienda durante e dopo la costruzione del porto per tutto ciò che non sia regolato dal presente decreto.

Lo statuto e le norme di cui sopra, con le modificazioni che si riterranno necessarie, verranno approvati con R. decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 6.

In base al progetto indicato dall'art. 2 saranno compilati dalla azienda portuale i progetti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

L'azienda portuale ha facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti, ai progetti già approvati, che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio del porto.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenze nella spesa prevista coi progetti già approvati per più di L. 100.000 ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi; in tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dall'ispettore compartimentale del genio civile.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di costruzione, di miglioramento o di ampliamento contemplati nell'art. 2, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'azienda.

Art. 9.

I contratti stipulati dall'azienda non potranno aver durata, nè creare impegni, oltre il termine dell'azienda stessa, salvo intervenga espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

È data facoltà all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superiore a lire 1 per tonnellata metrica rispettivamente di carico e di stazza, le tariffe pel trasporto delle merci dal porto alle reti ferroviarie e tramviarie e viceversa nonchè multe per contravvenzioni ai vari regolamenti di polizia portuale.

Le tariffe da approvarsi a mente dell'art. 21, potranno essere, con le stesse modalità ivi previste, modificate ogni triennio.

Art. 11.

L'azienda concorderà con le ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni tramviarie le norme e i corrispettivi pel servizio cumulativo e per l'uso dei carri che le Amministrazioni stesse forniranno su richiesta dell'azienda portuale con riguardo alle speciali esigenze del traffico del porto.

Art. 12.

L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

1° contributo dello Stato, della Provincia, della Camera di commercio e del comune di Piacenza;

2° frutti dell'uso della concessione e dell'affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

3° proventi dell'esercizio diretto dei servizi del porto e canoni per servizi dati in appalto;

4° proventi dell'imposizione di tasse portuali e della cessione di aree;

5° somme versate dai privati quale rimborso delle spese occorrenti per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alle norme per la polizia del porto;

6° proventi per oblazioni e contributi volontari e di qualsiasi altra natura;

7° ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie consentite dalle vigenti leggi.

Art. 13.

L'azienda ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 14.

Per l'esecuzione della prima fase delle opere portuali che dovrà essere ultimata entro trenta mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, e la cui spesa è prevista nel progetto di massima in lire 808.000, lo Stato, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Piacenza verseranno alla azienda del porto in due rate uguali, il 1° giugno ed il 1° dicembre 1921, rispettivamente il 60 per cento, l'8 per cento, il 28 per cento, ed il 4 per cento della spesa risultante dal relativo progetto esecutivo.

Allorquando, per le esigenze del traffico e lo sviluppo industriale, l'azienda del porto procederà all'esecuzione delle opere di completamento, secondo il progetto di cui all'art. 2, lo Stato, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Piacenza dovranno versare all'azienda stessa ratealmente nel periodo di costruzione il 60 per cento, 8 per cento, 28 per cento ed il 4 per cento rispettivamente della spesa risultante dai progetti esecutivi approvati come all'art. 6.

Qualora il costo effettivo delle opere risultasse superiore a quello preventivato nei progetti esecutivi, la maggior spesa sarà fornita dalla provincia, dal comune e dalla Camera di commercio di Piacenza, nelle proporzioni rispettivamente del 20 per cento, 70 per cento e 10 per cento mediante anticipazioni infruttifere rimborsabili con gli utili dell'azienda a termini dell'art. 17.

I contributi dello Stato di cui al presente articolo saranno imputati alla spesa di lire 110 milioni, autorizzata col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per opere nuove di navigazione interna (articolo 1, lettera *f*).

Art. 15.

I Comuni e le Provincie che a norma del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, risulteranno interessati nell'opera, dovranno rimborsare alla Provincia, al Comune ed alla Camera di commercio di Piacenza le rispettive aliquote di contributo commisurato alla spesa che sarà servita di base per la determinazione del contributo dello Stato.

Art. 16.

La Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Piacenza anticiperanno nelle proporzioni indicate nel 3° comma dell'art. 14 e fino a concorrenza di L. 250 mila, le somme necessarie all'avviamento dell'esercizio del porto.

Qualora i proventi dell'azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio la differenza emergente dal conto di ogni anno sarà colmata dagli Enti suindicati nelle stesse proporzioni.

Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsate dall'azienda agli Enti sovventori con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'art. 17.

Art. 17.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio - comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti - sarà devoluto innanzi tutto a rimborsare gli Enti sovventori delle anticipazioni di cui agli articoli 14 e 16.

Successivamente il prodotto netto sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre L. 500.000 per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme così accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Il rimanente prodotto netto sarà ripartito a favore dello Stato, della Provincia, del Comune, della Camera di commercio di Piacenza e degli altri Enti interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.

Art. 18.

I progetti di importo superiore alle L. 50.000 per riparazioni straordinarie e per miglioramento delle opere dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'ispettore compartimentale del genio civile.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'ispettore compartimentale del genio civile, perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte e in conformità ai progetti approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità dell'Ente.

L'azienda dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'ispettore incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero il quale, previa ingiunzione alla azienda, potrà provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.

Art. 20.

Dopo ultimata la costruzione del porto, il Ministero dei lavori pubblici farà procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere, in seguito alla quale verrà stabilita, di concerto con l'azienda, l'apertura del porto all'esercizio.

Potrà tuttavia concordarsi l'apertura all'esercizio di parti dell'opera che risultino in grado di utile funzionamento.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Art. 21.

I regolamenti per i servizi del porto e le tasse e tariffe relative nonchè le norme per l'applicazione di queste, saranno approvati con decreto Reale su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario la azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici il quale, dopo averlo comunicato per le loro osservazioni alle Amministrazioni della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Piacenza e dopo trascorso il termine perentorio all'uopo assegnato, provvede, di concerto col Ministero del tesoro, in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

Art. 23.

Il ministro dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo in tal caso col ministro competente, può in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati alla azienda portuale.

Art. 24.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'azienda affidandola ad un commissario Regio.

La detta Amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali ragioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario il Governo del Re provvederà, con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

Art. 25.

Le opere di cui all'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni provvederà l'azienda del porto.

A tali espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'azienda del porto potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere. Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 26.

L'azienda del porto ha fin da ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nei territori di Piacenza-Mortizza e San Lazzaro-Alberoni anche in previsione di un maggiore movimento commerciale, e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano da compilarsi e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per la approvazione entro tre anni ed approvato a termini dell'art. 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 27.

Fino a che non sia stato emanato il decreto Reale di cui all'ultimo comma dell'art. 5, l'Amministrazione provinciale di Piacenza adotterà tutti i provvedimenti così di carattere tecnico come amministrativo, compresi gli espropri, di cui al precedente articolo, per la migliore predisposizione dei lavori, previa intesa col Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

In armonia col progresso dei lavori di costruzione del porto, il comune di Piacenza dovrà adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per la formazione delle strade di accesso al porto e per l'impianto di tutti gli inerenti servizi municipali.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra per il servizio del porto, le Amministrazioni pubbliche concederanno all'azienda del porto le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

Art. 29.

Nell'ambito del porto potrà essere istituito un magazzino generale ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, per la custodia e conservazione delle merci e derrate di qualsiasi provenienza o destinazione.

Art. 30.

Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell'interesse dello Stato, agli effetti del registro, bollo e delle tasse; e tutti i redditi di qualsiasi specie di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni dei prestiti emessi dall'Ente stesso, saranno esenti dalle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Art. 31.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi, saranno devoluti allo Stato.

I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio di Piacenza e gli altri enti interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.

Art. 32.

Con la procedura indicata dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1170, saranno aggregate al territorio del comune di Piacenza le zone attualmente appartenenti ai comuni Mortizza e San Lazzaro Alberoni da occuparsi per l'esecuzione di scali commerciali ed industriali.

Art. 33.

Per la concessione di scali lungo il Po in provincia di Piacenza, quando non sia fatta ad Amministrazioni comunali, che direttamente provvedano al relativo esercizio, dovrà chiedersi il parere dell'azienda del Porto di Piacenza e dei Comuni che possono avervi interesse per ragioni di territorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 533, *che sostituisce con altra la tariffa allegata al R. decreto 13 agosto 1914, n. 948, circa i diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Foligno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, num. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il Regio decreto 13 agosto 1914, n. 948, che autorizza la Camera di commercio e industria di Foligno a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Vista la deliberazione 27 maggio 1920 della predetta Camera di commercio e industria, con la quale si stabilisce di aumentare detti diritti di segreteria e di modificare l'art. 6 del regolamento concernente la riscossione dei diritti stessi;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa approvata e resa esecutiva col suindicato R. decreto 13 agosto 1914, n. 948, è sostituita la seguente:

1. Per ogni certificato di iscrizione, di esistenza, di rappresentanza, di firma di una ditta, L. 3.
2. Per ogni vidimazione di firma, L. 3.
3. Per ogni certificato di esistenza di usi mercantili accertati, L. 3.
4. Per ogni certificato di esistenza di usi mercantili da accertarsi, L. 5.
5. Per ogni certificato di prezzi, di listini, ecc., L. 3.
6. Per ogni carta di legittimazione, L. 3.
7. Per ogni certificato d'inscrizione nel ruolo dei periti, dei curatori di fallimento, ecc., L. 3.
8. Per la visione di un atto o documento della Camera e per la consultazione nei ruoli della tassa, L. 3.
9. Per copie di deliberazioni ed altri atti della Camera, L. 3.
10. Per duplicati richiesti contemporaneamente dal certificato originale, L. 1.

Art. 2.

L'art. 6 del regolamento approvato col suddetto Regio decreto 13 agosto 1914, n. 948, è modificato nel modo seguente:

« A prova del pagamento dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera sarà applicata per ogni certificato una speciale marca di valore corrispondente all'importo dei diritti stessi. Le marche occorrenti saranno tenute in consegna dal segretario, che ne risponderà come di valori in contanti.

Art. 3.

Il suddetto Regio decreto 13 agosto 1914, n. 948, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 539, *che autorizza il patrocinio della R. Avvocatura erariale pei Convitti nazionali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 luglio 1908, n. 412;

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il regolamento 9 agosto 1912, n. 1076;

Veduto l'art. 1 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Convitti nazionali possono essere rappresentati e difesi dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, co'legi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla R. Avvocatura dai Convitti nazionali, saranno liquidati a normà di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 542, *che sostituisce con altra la tabella* B *del decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155, relativa alle tasse scolastiche per la R. scuola media tecnico-commerciale di Tripoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 15 gennaio 1914, n. 16, e le relative disposizioni regolamentari, approvate con decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155;

Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058, col quale sono state modificate le tasse scolastiche per gli Istituti superiori e medi del Regno;

Ritenuta l'opportunità di elevare la misura delle tasse scolastiche per la R. scuola media tecnico-commerciale di Tripoli;

Sentito il governatore della Tripolitania;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello per l'istruzione pubblica e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *B* del decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155, relativa alle tasse di ammissione, di frequenza, di licenza e di diploma per la R. scuola media tecnico-commerciale di Tripoli, è sostituita la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Sono estese alla detta scuola le disposizioni vigenti nel Regno per gli esoneri totali o parziali dalle tasse scolastiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — CROCE — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tasse scolastiche
per la Regia scuola media tecnico-commerciale
di Tripoli.

1. Ammissione (unica per tutti e cinque i corsi):
   A) per gli alunni forniti di diploma di maturità L. 18.
   B) per gli alunni forniti di licenza della 6ª element. L. 40.
2. Frequenza per ciascuna delle prime tre classi del corso tecnico preparatorio (da pagarsi in 4 rate) L. 80.
3. Frequenza per ciascuna delle due classi del corso professionale (da pagarsi in 4 rate) L. 200.
4. Esame di licenza dal corso tecnico-preparatorio L. 35.
5. Esame di licenza per gli alunni esterni L. 100.
6. Esame di licenza finale tecnico-commerciale L. 75.
7. Esame di licenza per gli alunni esterni L. 250.
8. Diploma di licenza dal corso tecnico-preparatorio L. 8.
9. Diploma di licenza finale tecnico-commerciale L. 15.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 543 *che stabilisce le indennità e le alte paghe per il personale militare della R. marina della categoria musicanti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 205, in data 26 aprile 1903, che apportava modifiche al regolamento per l'Amministrazione e la contabilità del corpo R. equipaggi, approvato con R. decreto 17 giugno 1900, n. 271;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità e le alte paghe dovute al personale militare della Regia marina della categoria musicanti sono quelle indicate nelle annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

È data facoltà al Nostro ministro della marina di stabilire in apposito regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Tabella delle indennità dovute al sottotenente maestro direttore delle bande della R. marina, ai capi musica e agli allievi musicanti

Indennità annua al sottotenente maestro direttore	2400 —
Indennità annua al maresciallo capo banda con destinazione a terra	400 —
Indennità annua al maresciallo capo banda con destinazione d'imbarco	600 —
Indennità giornaliera agli allievi musicanti	0 50

Roma, 3 aprile 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Tabella B.

Alta paga mensile dovuta ai musicanti effettivi e graduati in relazione allo strumento

Strumento	Sovrapaga mensile
Flauto	L. 75
Oboè 1°	» 100
Oboè 2°	» 55
1° clarinetto piccolo	» 100
2° clarinetto piccolo	» 55
1° clarinetto soprano n. 1 primo	» 100
2° clarinetto soprano n. 2 primo	» 100
1° clarinetto soprano n. 3 primo	» 75
1° clarinetto soprano n. 4 primo	» 65
2° clarinetto soprano n. 1	» 55
2° clarinetto soprano n. 2	» 55
2° clarinetto soprano n. 3	» 55
1° clarinetto contralto	» 65
Saxofono soprano	» 100
1° saxofono contralto	» 85
2° saxofono contralto	» 50
Saxofono tenore	» 65
Saxofono baritono	» 65
Controbasso ad ancia	» 55
1° corno	» 100
1ª cornetta	» 100
1ª tromba in fa mib	» 100
1ª tromba in sib. basso	» 75
1° trombone tenore	» 75
Trombone basso	» 65
Tricorno sopranino	» 100
1° flicorno soprano	» 100
1° flicorno contralto	» 55
1° flicorno tenore	» 100
1° flicorno basso	» 75
Flicorno basso grave in fa	» 65
Flicorno basso in mib.	» 65
1° flicorno contrabasso	» 75
Timpani	» 50
Tamburo	» 50
Cassa	» 50

Roma, 3 aprile 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 448. **Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Recco (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.**

N. 484. Regio decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Albissola Marina (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 522. **Regio decreto 17 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Fanano (Modena), ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.**

N. 528 **Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Paderno Cremonese (Cremona), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 500.**

N. 530. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Carcina (Brescia), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.